



Rinnovo licenza porto di pistola difesa personale



T.A.R.
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
SEZIONE STACCATA DI PARMA
SEZIONE PRIMA

Sentenza del 09 giugno 2014

N. 00191/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00105/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2009, proposto da:
_____, rappresentato e difeso dall'Avv. Liborio Cataliotti, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Parma, piazzale Santafiora n. 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è *ex lege* domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4 ;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto di Reggio Emilia n. 1060/08-PAC/Area I del 26 gennaio 2009 con il quale è stata respinta l'istanza di **rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale**;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, **Sovrintendente della Polizia di Stato**, con istanza del 18 novembre 2008, richiedeva il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.

L'Amministrazione, con atto del 15 dicembre 2008, comunicava al ricorrente il preavviso di diniego *ex art. 10 bis della L. n. 241/1990* poiché **“come sovrintendente della Polizia di Stato è già in possesso di un'arma in dotazione continuativa”** e, in assenza di osservazioni da parte dell'interessato, con provvedimento del 26 gennaio 2009, respingeva l'istanza.

Il ricorrente impugnava l'intervenuto rigetto deducendo l'omissione della comunicazione del diniego preventivo *ex art. 10 bis della L. n. 241/1990* ed eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento ed insufficienza della motivazione.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 28 aprile 2009, con ordinanza n. 75/2009, veniva respinta l'istanza di sospensione ed all'esito della pubblica udienza del 13 maggio 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, sotto svariati profili, l'illogicità e irragionevolezza del provvedimento impugnato.

Sotto un primo profilo (motivo 1.a), rileva la contraddittorietà del supporto motivazionale dell'impugnato provvedimento evidenziando l'inconciliabilità dell'affermazione in base alla quale il ricorrente non è “esposto a rischi particolari, oltre quelli connessi con la normale attività di Istituto, per la quale è già in possesso ... dell'arma di servizio” con l'affermazione successiva per la quale **“non emerge che l'istante sia esposto a rischi particolari”**.

La doglianza è infondata.

La due affermazioni non sono, infatti, in contrasto essendo evidente che la seconda è riferita a situazioni di pericolo ulteriori a quelle prevedibili in relazione all'attività lavorativa svolta e non affrontabili con l'arma d'ordinanza (situazioni, peraltro, nemmeno ipotizzate dal ricorrente).

Sotto un secondo profilo (motivo 1.b), il ricorrente deduce un ulteriore profilo di contraddittorietà della determinazione impugnata richiamando i diversi esiti procedurali in occasione di precedenti rinnovi della licenza.

Sul punto non può che richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale i provvedimenti in materia di autorizzazioni di polizia sono da considerarsi espressione di un potere ampiamente discrezionale, non sindacabile in sede giurisdizionale se non in presenza di elementi suscettibili di palesare, sia pur in via sintomatica, un distorto esercizio del potere esercitato.

Nel caso di specie nessun elemento è allegato in tal senso dal ricorrente che afferma l'esistenza di un **“dimostrato bisogno”** dell'arma (nei sensi richiesti dall'art. 42 del R.D. n. 773/1931) limitandosi ad allegare che ciò sarebbe stato implicitamente riconosciuto dall'Amministrazione in sede di precedenti e ripetuti rinnovi della licenza in questione.

La doglianza è infondata.

L'ordinamento non riconosce alcun diritto dei privati al porto di armi che, anzi, risulta essere in via generale vietato, fatta salva l'accertata esistenza di concrete ed attuali esigenze tali da giustificare una deroga al divieto. Tale principio impedisce che precedenti valutazioni possano vincolare per il futuro l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nel caso di specie, peraltro, la diversa valutazione del Prefetto, conforme al parere espresso dal Questore, consegue ad un cambio di incarico del ricorrente che ben può giustificare un diverso apprezzamento della necessità di disporre di un'arma ulteriore a quella di ordinanza.

Sotto un terzo profilo (motivo 1.c), il ricorrente deduce la disparità di trattamento nei confronti della figura **“dell'imprenditore che circola con la valigetta contenente denaro”** cui viene rilasciato il porto d'armi (pag. 8 del ricorso).

La censura è infondata.

A tacere della genericità della censura che è priva di riferimenti ad alcun caso concreto, la posizione del ricorrente non è in alcun modo assimilabile a quella di un soggetto potenzialmente esposto a rischi in ragione del possesso, per ragioni professionali, di rilevanti somme di danaro, se non altro perché quest'ultimo non è assegnatario di alcuna arma ulteriore a quella il cui porto è consentito dalla licenza di polizia.

Sotto un quarto e ultimo profilo (motivo 1.d), il ricorrente deduce il difetto di motivazione affermando l'insufficienza del riferimento al possesso dell'arma di ordinanza a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, l'impugnato diniego.

La doglianza, a tacere dell'estrema genericità che la rende di dubbia ammissibilità, è infondata.

Come in parte già evidenziato, il ricorrente, sul quale incombe l'onere della prova, nulla allega a sostegno della tesi per la quale sarebbe esposto a situazioni di pericolo non altrimenti affrontabili con l'arma di ordinanza.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'omissione del preavviso di diniego *ex art. 10 bis* della L. n. 241/1990.

A sostegno della censura, il ricorrente evidenzia che il numero di protocollo del provvedimento definitivo (n. 1060) è anteriore a quello della comunicazione *ex art. 10 bis* (n. 1061) che l'Amministrazione sostiene di aver notificato e ciò comproverebbe che detta comunicazione sarebbe contestuale (inserita "*nella medesima busta*" – pag. 3 del ricorso) al provvedimento impugnato o, addirittura, successiva.

La doglianza è pretestuosa.

L'anomala numerazione degli atti in questione, infatti, è frutto di un evidente (anche per il ricorrente) errore materiale atteso che è documentato in atti come il preavviso di diniego sia stato ricevuto in data 20 dicembre 2008 ed il definitivo diniego in data 31 gennaio 2009 (docc. 5 e 6 dell'Amministrazione).

Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in ragione della specificità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo respinge.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gambato Spisani, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)